

Relazione illustrativa

In coerenza con le finalità della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente approvata in data 27 marzo 2019 (ancora in corso di pubblicazione), si ritiene necessario introdurre specifici divieti e sanzioni per l'utilizzo (anche per la somministrazione di cibi e bevande) di prodotti in plastica monouso al fine di limitarne l'uso e l'eventuale abbandono operando, al contempo, in un'ottica di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino costiero.

S'introduce anche una specifica norma transitoria (art. 2), in quanto è necessario, comunque, prevedere una disciplina transitoria per l'applicazione delle restrizioni all'utilizzo dei prodotti di plastica monouso, che tenga conto dei contratti di fornitura già stipulati e validi fino alla loro naturale scadenza, nonché delle scorte già in possesso dei soggetti destinatari delle restrizioni.

Inoltre, è necessario chiarire che l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art 3 ha conseguenze sulle disposizione già adottate dai comuni in coerenza con il medesimo articolo, fermo restando l'obbligo dell'adeguamento eventualmente necessario a quanto previsto nell'art.2 comma 3